

O. PRZEMYSŁAW MICHOWICZ OFMConv
Wydział Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
ORCID 0000-0001-5642-8522

ITINERARI DELLA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI ESCLAUSTRAZIONE IMPOSTA

Sommario: Introduzione. – 1. Brevi cenni storici dell’istituto giuridico dell’esclaustrazione imposta. – 2. Presupposti legali dell’esclaustrazione imposta. – 3. Risultanze giurisprudenziali. – 3.1. Limitazione al carattere del provvedimento – 3.2. Limitazione alle cause dell’atto amministrativo. – 3.3. Limitazione allo ius sese defendendi. – Conclusioni finali.

Introduzione

Dal punto di vista prettamente contenutistico, tra le due ipotesi normative dell’esclaustrazione previste dal legislatore canonico nel Codice per la Chiesa latina del 1983¹, la più interessante sembra quella inclusa nella disposizione legale di cui al can. 686, §3, chiamata anche l’uscita temporale del sodale, di certo involontaria, attuata dall’autorità competente in forma di una imposizione, in seguito alla comprovazione giuridica delle cause gravi inerenti sostanzialmente le modalità concrete di conduzione della vita religiosa/consacrata². L’interesse per l’esclaustrazione imposta deriva principalmente non

¹ Nel presente saggio non si commentano ipotesi dell’esclaustrazione elaborate recentemente dalla prassi del Dicastero romano competente ovvero sia quella *pure et simpliciter* e quella *ad experimentum*, ambedue dette l’esclaustrazione qualificata.

² Cfr. T. RINCÓN -PÉREZ, *Sub can. 686*, in: Codice di diritto canonico e le leggi complementari. Commentato, J.I Arrieta ed., Roma 2007, p. 492-493.

solo dai motivi e/o dalle cause che giustificano e rendono necessario un provvedimento amministrativo del genere, ma soprattutto per la sua elaborazione giurisprudenziale, la quale offrì alla scienza, insieme alla prassi canonica, una nuova tipologia dalle possibili forme della separazione di un sodale dal proprio istituto di vita consacrata o dalla società di vita apostolica. In questo studio, pertanto, verrà analizzato il materiale giurisprudenziale del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che, tramite la sua autorevole e communente condivisibile attività, produce la *prudentia iuris* che, difatti, costituisce il contenuto effettivo del diritto vivente il quale può rappresentare il *solo diritto* di cui si dispone (nelle ipotesi qualora i giudici creino diritto colmandone le lacune) oppure il *vero diritto* messo a nostra disposizione (quando i giudici creano diritto interpretando le clausole generali o qualsiasi altro tipo di norma)³.

A partire da questi presupposti, il saggio si propone, con modestia, due obiettivi: in primo luogo, dimostrare la coerenza e la non contraddittorietà della stessa giurisprudenza in oggetto e, in secondo luogo, di stabilire l'esistenza della giurisprudenza conforme e prevalente a cui è estranea una qualsiasi forma di caos giurisprudenziale. Ciò che si intende mettere in rilievo, dunque, è l'aspetto meramente pratico del presente lavoro poiché l'istituto giuridico dell'esclusione imposta è già ben studiato ed accuratamente commentato dalla dottrina⁴.

³ Cfr. M. MENGONI, *Diritto vivente*, in: *Digesto discipline privatistiche*, Sezione civile, vol. VI, Torino 1990, p. 445 e seguenti.

⁴ Si invia ai testi più rilevanti: A. BAMBERG, *L'exclaustration imposée. Compétences et responsabilités du Modérateur suprême et de l'Évêque diocésain*, *Vie Consacrée* 67(2004), p. 176-188; Y. SUGAWARA, *Separazione imposta di un religioso*, *Periodica* 106(2017), p. 177-189; D.M. CARVAJAL, *Esclaustrazione imposta di un religioso. Applicazione pratica*, *Periodica* 106(2017), p. 190-216; M. BIDER, *Próba przedstawienia genezy eksklaustracji „ad nutum Sactæ Sedis” w Kościele łacińskim na tle troski prawodawcy kościelnego o ochronę „vita communis” (can. 594 CIC)*, *Teologiczne Studia Siedleckie* XI(2014) nr 11, s. 131-153. Vi sono poi numerose opere in cui si commenta detto argomento sotto l'aspetto materiale e formale, ma non principalmente. Rilevano pertanto i seguenti testi: M. STOKŁOSA, *Eksklaustracja zakonnika w świetle KPK/1983 i jej aktualna problematyka w praktyce instytucji zakonnych*, *Prawo Kanoniczne* 57(2014) nr 4, s. 37-64; J. KOWAL, *Indult eksklaustracji*

1. Brevi cenni storici dell'istituto giuridico dell'esclaustrazione imposta

La prospettiva diacronica del presente argomento permette di costatare che fu proprio il Concilio di Calcedonia (451) a trattare per la prima volta nella storia l'eventualità di un temporale abbandono della vita comunitaria da parte del sodale. I motivi sottostanti ad una richiesta del genere gravitavano sostanzialmente attorno alla possibilità del servizio pastorale da svolgere al di fuori dei limiti imposti dalla vita monacale condotta dentro il monastero. In pratica, per poter usufruire di questo permesso, un monaco fu obbligato a chiedere una debita licenza al vescovo diocesano, sotto pena la scomunica⁵. Quanto all'aspetto meramente formale, la possibilità di vivere *extra claustrum* per motivi pastorali o altri rilevanti, cambiò con la normativa predisposta dal Concilio di Trento che indicò il Romano Pontefice come unica autorità competente ed idonea a concedere tale permesso. La stessa licenza accordante una dimora fuori dalla clausura era solitamente temporale, tuttavia la sua durata poteva variare a seconda delle motivazioni specifiche. Occorre inoltre precisare che, nonostante risiedesse fuori del monastero, un monaco era comunque obbligato a mantenere i voti emessi sotto la stretta osservanza della regola di vita *pro loci et temporis opportunitate*⁶,

w normach Kodeksu Prawa Kanonicznego i praktyce Kurii Rzymskiej, Prawo Kanoniczne 40(1997), nr 1-2, s. 115-146; P.T. SHEA, *Exclaustration*, Proc CLSA 1997, p. 267-281; J. HORTA, *Exclaustración*, in: Diccionario General de Derecho Canónico, eds. J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano, t. III, Navarra 2012, p. 822-824; A. JIMÉNEZ ECHAVE, *La exclaustración medio pastoral al servicio del religioso y del instituto*, Commentarium pro religiosis 96(2014), n. 3-4, p. 346-348; T. RINCÓN -PÉREZ, *La vida consagrada en la Iglesia latina. Estatuto telógico-canónico*, Pamplona 2001, p. 248; D. ANDRÉS, *Le forme di vita consacrata. Commentario teologico – giuridico al Codice di Diritto Canonico*, Roma 2008, p. 633-636; V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia 2011, p. 559-564.

⁵ Cfr. G. PERLASCA, G. ROCCA, *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, Roma 1975, p. 1271.

⁶ Cfr. F. SUAREZ, *De Religione*, t. VIII, lib. III, cap. VII.

potendo, questa licenza, essere revocata dalla rispettiva autorità religiosa in qualsiasi momento⁷.

Sotto la vigenza del Codice piano-benedettino, invece, l'istituto giuridico dell'esclaustrazione, denominato volontariamente una secolarizzazione temporale, era contemplato dal legislatore nei canoni 638 e 639. Secondo le provvisorie normative in oggetto, un sodale esclaustrato continuava ad essere membro del proprio istituto religioso, sebbene, causa dei motivi gravi, vivesse fuori della comunità. Lo stesso legislatore stabilì, inoltre, la necessità di determinare il tempo concreto dell'esclaustrazione sottolineando al contempo l'onere del sodale di osservare a quanto si è obbligati per la professione religiosa, qualora tali doveri fossero compatibili con la sua nuova situazione. Di certo, un esclaustrato fu privato di alcuni diritti il cui esercizio non era conciliabile con la nuova condizione di vita. Sulla base di queste due brevissime norme, il legislatore storico attribuì la competenza di concedere un atto di esclaustrazione sia alla Santa Sede (nell'ipotesi in cui un sodale fosse membro di un istituto di diritto pontificio) sia al vescovo diocesano (quando il religioso apparteneva all'istituto di diritto diocesano)⁸.

Il regime del Codice rinnovato per la promulgazione avvenuta nel 1983, quanto alla disciplina dell'istituto giuridico dell'esclaustrazione, ha apportato i notevoli cambiamenti. Questo essenzialmente per due motivi. Il primo fu legato al fenomeno della controcultura degli anni 1960, che aveva avuto un evidente impatto negativo sulla vita religiosa, generando cioè numerosi casi del suo abbandono. In questo contesto, la reazione della Sacra Congregazione dei Vescovi fu quella di attribuire ai nunzi apostolici la facoltà di concedere un indulto di esclaustrazione ai sodali, membri degli istituti di diritto pontificio,

⁷ Cfr. J. TORRES, *La procedura di esclaustrazione del consacrato*, Studi Giuridici 27(1992), p. 318.

⁸ Per ampliare la prospettiva qui esposta cfr. M. RUESSMANN, *Exclaustration. Its nature and use according to current law*, Theses ad Doctoratum in Iure Canonico consequendam, Roma 1995, p. 21-22; M. BIDER, *Próba przedstawienia genezy eksklaustracji „ad nutuum Sactæ Sedis” w Kościele łacińskim na tle troski prawodawcy kościelnego o ochronę „vita communis” (can. 594 CIC) ...*, s. 138-140.

per un tempo di tre anni, ottenuto il previo consenso dei rispettivi superiori religiosi⁹. Tale indulto doveva determinare gli effetti specifici dell'esclaustrazione *quoad fieri possit*, can. 639 CIC e, di conseguenza, creava una prassi (che doveva poi trasformarsi in una ulteriore figura dell'esclaustrazione) permettente di imporre al sodale una dimora fuori dalla casa religiosa di appartenenza per una durata stabilita dalla Sede Apostolica. Il secondo motivo viene offerto dalla dottrina la quale, in reazione ad una tale prassi, iniziò già ben prima dell'ufficiale intervento della Santa Sede, a porre le fondamenta teoriche a questa soluzione riferendosi sia all'insegnamento magisteriale della Chiesa sia ai principî generali del diritto canonico. In specifico, si tratta della nota pubblicazione di Anastasio Gutiérrez, un ufficiale della Sacra Congregazione per i Religiosi, nella quale l'Autore propose l'iter procedimentale da attuare in tutte le ipotesi in cui non era possibile dimettere un religioso per la mancanza dei presupposti formali, ma era urgentemente necessario separarlo dalla comunità religiosa¹⁰. Stando alla lettera del can. 251, §2 CIC/1917, vista la prassi interna della Sacra Congregazione per i Religiosi¹¹, era il Supremo

⁹ Cfr. SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, *Index facultatum nuntiis, internuntiis et delegatis apostolicis tributarum*, 1 ianuarii 1968, n. 37, in *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, X. Ochoa ed., t. III, Roma 1969, coll. 5287.

¹⁰ Cfr. A. GUTIÉRREZ, *Exclaustratio ad nutum Sanctae Sedis*, *Commentarium pro Religiosis* 32(1953), p. 336-339. Al suo magistero si riferisce il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella sentenza definitiva *coram* de Fürstenberg che asseriva: «Separatio voluntaria, si temporanea, vocatur *exclaustratio*, si vero definitiva seu perpetua, vocatur *saecularizatio*. Istae duae formae reguntur a cann. 638 et ss. – Ex iurisprudencia Sanctae Congregationis pro Religiosis et Institutis Saecularibus datur quaedam forma exclaustrationis ex officio in quibusdam peculiaribus casibus. Ad *exclaustrationem* ad nutum Sanctae Sedis quod attinet referre malumusea quae scribit P. Gutiérrez: «Duplex habetur hodie forma exclaustrationis: alia *gratiosa*, concessa ad instantiam subiecti (can. 639), alia imposita seu ad nutum S. Sedis», in: SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *coram* de Fürstenberg, *diei* 27 iunii 1977, Prot. N. 7084/75 CA, *Commentarium pro Religiosis* 59(1978), p. 67.

¹¹ Cfr. SACRA CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS ET INSTITUTIS SAECULARIBUS, *Normae In exclaustratione ad nutum Sanctae Sedis*, 19 ianuarii 1974, in: *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, X. Ochoa ed., vol. V, Roma 1975, coll. 6723.

moderatore a chiedere a detto Dicastero una escaustrazione *ad nutum Sanctæ Sedis* apportando alla sua istanza fatti e prove, insieme alla motivazione specifica permettente di attuare nei confronti del sodale un provvedimento amministrativo in base al quale l'interessato poteva presentare il ricorso gerarchico *ad normam iuris*. In massima sintesi, va ricordato che tale indulto poteva essere applicato anche per i soldati di voti semplici; inoltre, la sua attuazione era condizionata dal previo consenso ottenuto dal consiglio del Supremo moderatore; l'indulto era solitamente concesso per un tempo indeterminato, mai però per sempre; ed infine, obbligava l'istituto religioso ad aiutare materialmente l'escaustrato, indicandogli, tuttavia, il dovere di lavorare per un degno sostentamento economico.

È indubbio che l'escaustrazione imposta o detta anche *ad nutum Sanctæ Sedis* è stata determinata dalla prassi e supportata poi dalla giurisprudenza¹² in modo da divenire, perlomeno in maniera provvisoria, bozza di una futura legge facente parte del nuovo Codice di diritto canonico rielaborato e riformato alla luce dei *Principia quæ* formulate dal I Sinodo dei Vescovi. In verità, il progetto legislativo inerente l'istituto giuridico dell'escaustrazione imposta è stato incluso nel can. 613 dello Schema del 1980¹³ e poi, quasi interamente recepito, dal can. 686, §3 in vigore. Rileva, dunque, che salvo l'escaustrazione imposta, le altre figure di quell'istituto giuridico erano già previste nel Codice abrogato, ma la loro disciplina ha subito rilevanti modificazioni.

¹² «Iurisprudentia introductum est institutum excaustrationis impositæ. Hæc in pluribus differt ab excaustratione gratiosa seu ad instantiam subiecti. 1) Sæpe conceditur ad instantiam Superiorum, aliquando non contradicente vel etiam consentiente ipso religioso. In quocumque, tamen casu est provisio administrativa seu actus gubernii ipsius S. Sedis (...) 3) Substantia in eo est quod sit imposita: est præceptum manendi extra claustra. Hoc præceptum implicat duo: suspensionem obligationis clausuræ activæ et privationem iuris vitæ communis», in SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram de Fürstenberg, diei 27 iunii 1977*, p. 67

¹³ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones*, Città del Vaticano, can. 613.

2. Presupposti legali dell'esclusione imposta

Nel Decreto definitivo della Segnatura Apostolica *coram* de Paolis, datato 20 settembre 2012¹⁴, il Ponente, in piena concomitanza con la disposizione normativa in oggetto, ha ben esplicitato quattro elementi costituenti detto istituto. In verità, si tratta [a] della competenza della Sede Apostolica a decretare tale indulto¹⁵, [b] della sussistenza delle cause gravi, [c] della garanzia, data al sodale, di procedere in ossequio ai principi di equità e carità ed infine [d] della specifica istanza del Moderatore supremo accompagnata dal consenso del Suo consiglio.

Se, per un verso, non suscitano controversie alcune i livelli procedurali previsti dal legislatore e qui sopra sommariamente evidenziate, per altro verso, ciò che invece richiede un necessario chiarimento sono le cause gravi che danno luogo all'indulto di esclusione imposta. Difatti, in diverse pronunce i giudici della Segnatura Apostolica affermano che «*delicta proprie dicta non requiruntur, nec peccata sensu theologico, sed graves causæ exteriores, attamen minus graviore, uti videtur, quam pro dimissione decernenda*»¹⁶. In un altro decreto del Congresso, datato 11 dicembre 1986, va ulteriormente chiarita la fase *in decernendo* del provvedimento in cui non rilevano le *culpæ grave* piuttosto le *graves causæ*¹⁷ che, in concreto, riguardavano alcuni comportamenti della sodale ritenuti sia dalla comunità religiosa sia dai superiori propri come inaccettabili

¹⁴ Cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, Decretum definitivum *coram* de Paolis, *diei 20 septembris 2012*, Prot. N. 44605/10 CA, Monitor Ecclesiasticus 130(2015), p. 340.

¹⁵ Visto che l'interessata dell'indulto fu la religiosa appartenete all'istituto di diritto pontificio, il Ponente non ha menzionato che la medesima facoltà di emettere tale atto spettasse anche al vescovo diocesano al tenore del can. 686, §3 CIC/1983.

¹⁶ SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* de Fürstenberg, *diei 27 iunii 1977*, p. 72.

¹⁷ Sotto questo profilo, la giurisprudenza della Segnatura Apostolica è inequivocabile: cfr. Decretum definitivum *coram* Silvestrini, 17 decembris 1988, Prot. N. 19323/87 CA, n. 6; Decretum Congressus in una Dunen. seu Connoren., 30 maii 1994, Prot. N. 25251/94 CA. Segue SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* Sardi, *diei 20 septembris 2012*, Prot. N. 44731/10 CA, Monitor Ecclesiasticus 130(2015), p. 354.

e palesamene prevaricanti l'ideale della vita consacrata¹⁸. È stato fortemente evidenziato che tali condotte suscitavano in famiglie religiose seri disagi e scandali rendendo impossibile una regolare vita comunitaria per cui, in dottrina, iniziarono a prevalere alcune opinioni, generalmente unanimi, secondo le quali tutti i motivi considerati gravi fossero quelli che potevano minacciare la vita comunitaria, ma non erano abbastanza sufficienti per la dimissione di un membro¹⁹.

Quanto appena affermato viene ulteriormente ribadito dal giudice amministrativo che ha abbozzato un catalogo aperto delle possibili cause la cui comprovazione giuridica rendeva necessaria l'esclusione imposta, salve fatte tutte le ipotesi in cui si dovesse attuare un apposito procedimento dimissorio. In verità, nella sentenza *coram* Oddi del 27 giugno 1981, la Segnatura Apostolica, in vista dell'indulto, ha dichiarato di poter considerare sufficienti i seguenti motivi: [a] disobbedienza in maniera pervicace, [b] grave violazione di tutti e tre i voti (*in casu* si trattava del voto di povertà ed obbedienza), [c] il fomentare pubblicamente l'avversione o l'odio contro i rispettivi superiori religiosi, [d] il suscitare scandalo tra i fedeli, rivalità

¹⁸ Cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Decretum definitivum diei 11 decembris* 1986, Prot. N. 18061/86 CA, in: Ministerium iustitiæ: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura, W.L. Daniel (ed.), Montréal 2011, p. 258-259; similmente in *Decretum definitivum coram* de Paolis, *diei 20 septembris* 2012, Prot. N. 44605/10 CA, p. 330; mentre nella pronuncia *coram* de Fürstenberg, *diei 27 iunii* 1977, si è affermato: «equidem requiruntur graves causæ exteriores una cum incorrigibilitate», p. 68.

¹⁹ Scriveva A. Gutiérrez: «in concreto causæ contingere solent cum inobservantibus, inobedientibus, seditiosis aut characteris valde difficilis, qui dimissionem non merentur, sed graviter perturbant pacem communitatis. Casus frequentius occurrit in communitatibus mulierum», in *Exclaustratio ad nutum Sactæ Sedis*, p. 338.

o incitare alla disobbedienza che – come fine – ha la ribellione²⁰, [e] condizione di salute richiedente un'immediata degenza²¹.

La linea giudiziale appena riportata risponde pienamente al contenuto del decreto definitivo *coram* de Paolis, datato 20 settembre 2012, in cui il Ponente ha dichiarato che le cause gravi dovessero essere oggettive in modo da poter giustificare una reazione proporzionata ed attuabile da parte dell'autorità religiosa che, nel caso contemplato, impose ad una religiosa l'esclusione. Per meglio esplicitare: «locutio 'causæ graves' non significat quod ipsæ obligant Superiorem ad emittendum decretum, sed quod ipsæ iustificant et sufficiunt, quamvis auctor maneat coarctare ambitum discretionis, debet tantum indicare, num causæ graves adsint»²².

Oltre il materiale sopra esposto, occorre mettere in risalto il *modus operandi* dell'autorità religiosa attuato nei confronti dell'escluso ovvero rilevano le garanzie dell'equità e della carità da assicurare a tutti i livelli del provvedimento. Dai legittimi superiori religiosi che presentano alla Sede Apostolica l'istanza di esclusione imposta, i giudici della Segnatura Apostolica richiedevano di agire in spirito di carità accentuando soprattutto la fase del discernimento, cioè la correttezza di scelta delle migliori soluzioni legali²³. Quanto all'equità, infatti, sembra che i giudici desiderino sottolineare

²⁰ Tale fattispecie costituisce difatti una materia delittuosa secondo quanto previsto nel can. 1373 CIC/2021; cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* Oddi, *diei 27 iunii 1981*, Prot. N. 10896/79 CA, *Commentarium pro Religiosis* 63(1982), p. 281.

²¹ Cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Decretum diei 17 martii 2011*, Prot. N. 44731/10 CA, *Ius Ecclesiae* 29(2017), p. 665.

²² SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Decretum definitivum coram* de Paolis, *diei 20 septembris 2012*, p. 341-342.

²³ «vista una sua impossibile vita comunitaria e considerato, d'altra parte, in spirito di carità, quello che può essere vantaggioso per la Suora stessa, dopo matura ed esauriente discussione, sia la Madre che le Consigliere propendono, anche in vista dell'interesse dell'Istituto, a preferire, delle due soluzioni prospettate dalla S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari quella della esclusione *ad nutum* S. Sedis (Summ., p. 61)» in SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* de Fürstenberg, *diei 27 iunii 1977*, p. 73.

l'importanza del principio di proporzionalità secondo il quale si deve agire in piena adeguatezza dei mezzi impiegati rispetto al fine che si vuole perseguire. Il medesimo convincimento si evince dalla pronuncia *coram* Sardi del 20 settembre 2012, in cui il Ponente citava in maniera esauriente la giurisprudenza dello stesso Supremo Tribunale, che decretò: «*æquitas in casu erga religiosum servanda procul dubio, inter alia, exigit ut ipse tempestive certior fiat de petititone exclaustationis, causus motivis indicatis et facultate concessa proprias rationes libere exponendi (Decretum definitivum in una Pampilonen., Exclaustationis impositæ, coram Silvestrini, 5 maii 1990, Prot. N. 18061/86 CA, n. 5)*»²⁴.

Componente essenziale dell'equità e della carità da attuare nelle ipotesi dell'esclaustrazione imposta è quella di provvedere al sodale un degno sussidio caritativo qualora la sua permanenza *extra claustrum* sia indefinibile in termini di durata causa la malattia psichica inabilitante lo stesso sodale a rientrare nella comunità senza provocare seri turbamenti all'interno della stessa. È questo l'oggetto della pronuncia *coram* Arellano Cedillo in cui il Ponente rotale²⁵ ha obbligato l'istituto religioso a mantenere economicamente una religiosa secondo le modalità di pagamento e le quantità di denaro calcolate ed indicate nella medesima sentenza²⁶. La religiosa, affetta da una depressione psicotica, con conseguente l'isteria di

²⁴ SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* Sardi, *diei 20 septembris 2012*, p. 354.

²⁵ Interessantissima è la questione della competenza della Rota Romana in oggetto che indubbiamente riguarda la lite meramente amministrativa. Nella parte inerente i fatti della controversia, il Ponente ricorda la tortuosa trattazione della causa presso il Tribunale della Rota. Cfr. APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, *coram* Arellano Cedillo (México), *diei 18 octubris 2011*, Prot. N. 16.314, *Studia Canonica* 47(2013), p. 511-513.

²⁶ Il Collegio giudicante si è servito del calcolo secondo i criteri del cosiddetto *ocse-stipendi-medi-netti previsti* per un impiegato senza famiglia. Sembra che detto dovere imposto alla Congregazione religiosa sia vitalizio. Cfr. APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, *coram* Arellano Cedillo (México), *diei 18 octubris 2011*, p. 523.

conversione²⁷, presentando il libello, desiderava far valere il diritto al dignitoso sostentamento economico da parte del suo istituto religioso, il quale, dopo il primo entusiasmo nel saldare un accordato contributo giornaliero, ha smesso di farlo creando, di conseguenza, condizioni di vita più che precarie in cui la stessa sodale doveva assolvere i pagamenti per le necessarie cure mediche, nonostante i trent'anni di generoso servizio alla Congregazione religiosa (!). Rileva pertanto tutta la parte *in iure* in cui il Ponente difendeva le prerogative della sodale che richiedeva un dignitoso aiuto economico²⁸ e nei cui confronti le rispettive autorità religiose, già ben prima, hanno concesso sia la grazia di stare *extra domum* sia l'esclusione imposta la quale, nel culmine della malattia, è stata revocata dalla Sede Apostolica causando ulteriori danni psicologici²⁹.

3. Risultanze giurisprudenziali

Ai fini di un'analisi qualitativa del materiale giurisprudenziale, è necessaria la consapevolezza che, all'interno del presente contesto, si pone anche la distinzione, non meramente teorica, tra argomenti – a cui i giudici attribuiscono una maggiore attenzione, vista la loro oggettiva importanza, – e altri temi di secondaria rilevanza. Particolare attenzione occupano alcune determinazioni giurisprudenziali

²⁷ Nel novero degli atti di causa vi sono tre opinioni peritali che confermano lo stesso disturbo ampliato lungo gli anni con la depressione psicotica. Cfr. APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, *coram* Arellano Cedillo (México), diei 18 octubris 2011, p. 521.

²⁸ «De iuribus et obligationibus perdurantibus 'extra domum' vel excludatione, 'I membri dell'Istituto, anche se esclusi, rimangono sotto la cura e la dipendenza dei propri Superiori, ai quali corre l'obbligo di provvedere anche al mantenimento materiale secondo equità e carità' – immo de iustitiam (cf. H.S.T. Patavina decr. diei 20 februarii 1992, Prot. N. 22851/91 CA) –, et affirmatur: 'In questo senso si indica come parametro di riferimento l'assegno mensile corrisposto ai sacerdoti diocesani dall'Istituto di sostentamento del clero...' (cf. Litt. Congr. IVC-SVA diei 13 septembris 1991 ad H.S.T» in Cfr. APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, *coram* Arellano Cedillo (México), diei 18 octubris 2011, p. 519.

²⁹ APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, *coram* Arellano Cedillo (México), diei 18 octubris 2011, p. 513-520.

attraverso cui si provvede ad indicare ‘nuovi’ valori riguardanti norme già vigenti e regolatrici l’esclusione imposta. Solo a titolo esemplificativo vanno menzionate materie più evidenti che, pur di qualità e fisionomia abbastanza variegata, possono influire sulla correttezza provvedimentale finendo per operare come vere ‘estensioni’ dell’interpretazione di legge.

3.1 Limitazione al carattere del provvedimento

Pur senza uno specifico e inequivocabile apporto codiciale in materia, è del tutto necessario focalizzare con precisione quale sia la natura del procedimento tramite il quale si impone al sodale l’obbligo di dimorare *extra claustrum*. Nell’attività giurisprudenziale si finisce per applicare alcune definizioni dell’esclusione imposta, intesa non come una pena *sic et simpliciter*, piuttosto un rimedio il cui scopo è quello di «incolumitatis ceterorum et totius communitatis ne vista quotidiana pravis exemplis intolerabilis reddatur»³⁰, essendo quel procedimento centrato anche sul «bonum eiusdem sodalis»³¹.

Ponendo espressamente l’attenzione sulla natura dell’indulto di esclusione in oggetto, nella sentenza *coram* de Paolis si è specificato che il decreto attraverso il quale si imponeva la dimora fuori dal claustrum non si configurasse come rescritto, poiché è stato concesso su petizione del superiore religioso. Non si trattava dunque né del privilegio né della dispensa perché l’autorità religiosa non chiedeva alcun favore nei confronti della sodale³². «Agitur potius de decreto quo Superior competens (Congregatio pro institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae) facit decisionem, quamvis Superior (Congregatio) non possit agere nisi petente Moderatore

³⁰ SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* Oddi, *diei* 27 iunii 1981, p. 281; similmente in *Decretum diei* 23 martii 2012, Prot. N. 44605/10 CA, *Monitor Ecclesiasticus* 130(2015), p. 329-330; *Decretum definitivum coram* de Paolis, *diei* 20 septembris 2012, p. 338-339.

³¹ SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Decretum definitivum coram* de Paolis, *diei* 20 septembris 2012, p. 338.

³² Cfr. J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA eds., *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma 2007, p. 236-237.

Supremo»³³. Detta petizione deve essere considerata come una previa condizione, espressamente imposta dal legislatore il quale nel can. 124 CIC/1983 la definisce come presupposto richiesto per la validità dell'atto stesso.

La prospettiva che si delinea attraverso il ragionamento del giudice amministrativo permette pertanto di denominare detto indulto come precetto «quo imponitur obligatio vivendi extra clausura Instituti»³⁴, per cui lo stesso precetto singolare – essendo posto soprattutto per urgere l'osservanza di una legge – si dà anche nelle ipotesi di obbligare qualcuno a fare o ad omettere qualcosa. Non si tratta tuttavia del precetto penale (cfr. can. 1319 CIC/2021 e seguenti) poiché, in tal caso, l'autorità emittente con detto atto avrebbe dovuto garantire peculiari tutele inerenti la materia penale, inclusa quella che suppone l'interpretazione stretta delle leggi che si riferiscono alla comminazione o all'imposizione di pene (cfr. can. 18 CIC/1983). Tuttavia, essendo un atto meramente amministrativo, va applicato quanto disposto dal can. 36, §1 CIC/1983 poiché, oltre la restrizione dei diritti, sono i diritti acquisiti a correre il rischio di essere lesi. Difatti, «exclastratio ad nutum Sactæ Sedis speciem præ se ferre videatur pœnæ, quippe quæ sodalem bono præcipuo privat seu vita communi cum adnexis iuribus»³⁵. Si dà per certo che tale precetto singolare merita di essere motivato siccome limita l'esercizio delle prerogative dei consacrati previste e tutelate dal legislatore, ciò a tenore dei can. 50 e 51 CIC/1983.

³³ SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Decretum definitivum coram de Paolis, diei 20 septembris 2012*, p. 340-341. «Es un decreto dado en forma comisorria, en cuanto la comunicaci3n al destinatario es encomendada a un tercero» in J. HORTA, *Exclastraci3n*, p. 822.

³⁴ SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Decretum definitivum coram de Paolis, diei 20 septembris 2012*, p. 341.

³⁵ SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram Oddi, diei 27 iunii 1981*, p. 281.

3.2 Limitazione alle cause dell'atto amministrativo

Per completare l'analisi del materiale giurisprudenziale in tema delle cause dell'esclaustrazione di cui, solo in genere, si discorreva pocanzi, ora occorre tener presente che in tutte le decisioni dei giudici amministrativi le stesse devono qualificarsi come gravi minacce alla comunità³⁶. In un Sommario riportato nella pronuncia *coram* de Fürstenberg, le superiore della sodale esclaustrata *ad nutum* S. Sedis constatarono in maniera quasi unanime che: «Soror N. oppose immediato rifiuto a tutte e tre le sedi (eidem propositæ) affermando che nell'Italia meridionale „mi sono sempre ammalata” (...) Oggettivamente ritengo che Suor NN. è affetta da uno stato confusionale aggravato da mania di persecuzione (...) e non posso ignorare né minimizzare il disagio ed il disordine di cui sarebbe causa la sua presenza in una comunità fosse pure al limite, scelta da lei stessa»³⁷. E ancora: «Suor NN. si autoemargina, permanendo nei precedenti atteggiamenti e comportamenti che suscitano in comunità disagio e scandalo»³⁸. Di questo stesso scandalo informa la sentenza *coram* Oddi la quale documenta il fatto che la sodale doveva essere esclaustrata per una permanente violazione dei voti religiosi aggravati poi dall'assenza illegittima della casa religiosa³⁹. Inoltre, un elenco abbastanza dettagliato circa le cause del provvedimento in concreto, si rinviene dal decreto definitivo del Congresso dell'11 dicembre 1986 onde il giudice amministrativo affermò: «Soror: a) constituit grave obstaculum ad vitam comunem ducendam; b) instabilis est in propriis

³⁶ Solo per esemplificare cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Decretum definitivum diei 11 decembris 1986*, p. 257-258.

³⁷ SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* de Fürstenberg, *diei 27 iunii 1977*, p. 71.

³⁸ SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* de Fürstenberg, *diei 27 iunii 1977*, p. 73.

³⁹ Cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* Oddi, *diei 27 iunii 1981*, p. 282 in cui si legge: «Late grassans scandalum propter violationem latam et publicam votorum, cum damno vitæ communis gravem constituisse causam ad religiosam domo pellendam, donec resipiscat, nemo est qui dubitet, maius enim malum religionis vix concipitur».

decisionibus; c) obstinata in propriis defectibus non agnoscendis; d) mense ianuario 1985, impossibilem reddidit coadunationem capitularem et pacem atque animorum tranquillitatem communitatis graviter perturbavit; e) die 17 septembris 1985, omnes Superiores locales in Y., scripto, declararunt se nolle eius præsentiam, propter ipsius ‘incapacidad de vivir in comunidad, qua opte para vivr fuera’⁴⁰. A questo, va aggiunta la violenza fisica la cui traccia processuale si evince dalla sentenza *coram* Sardi del 20 settembre del 2012 onde si asserisce: «Haud semel Superiores certiores facti sunt de difficultatibus in Monasterio B ab annis exstantibus. Die tamen 23 augusti 2010 factum gravius evenit: Soror N. a Rev.da Priorissa manu est pulsata, quia, in choro clausa, fortiter ipsa clamavit voce et percussionibus»⁴¹.

In massima sintesi, sono questi i motivi per cui il provvedimento dell’esclusione si configura come azione preventiva nei confronti delle condotte particolarmente gravi che non sempre esauriscono tutti i presupposti legali del procedimento dimissorio.

3.3 Limitazione allo ius sese defendendi

Dal punto di vista operativo, inoltre, non si può trascurare un aspetto che riveste un’importanza primaria, soprattutto in relazione alla concreta attività del governo ecclesiale. Il riferimento sostanziale di quest’analisi è quello di garantire il diritto alla difesa inerente la propria posizione ordinamentale che avviene, questa tutela, non solo tramite il ricorso gerarchico al Supero Tribunale della Segnatura, ma gravita attorno alle garanzie centrate sulla presentazione della propria logica difensiva, anche nella sede del giudizio. La prassi consolidata dal Tribunale Apostolico suggerisce di dare un adeguato spazio concettuale, e quindi metodologico, allo *ius defensionis* qualora una nuova condizione di vita venga imposta ad un fedele. Traccia dell’appena affermato si rinviene dal decreto definitivo del Congresso

⁴⁰ SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, Decretum definitivum *diei 11 decembris* 1986, p. 258.

⁴¹ SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* Sardi, *diei 20 septembris* 2012, p. 351.

in cui il Prefetto, rispondendo alle accuse formulate dal patrono dell'esclaustrata nei confronti della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, ha fatto evidenziare che il Dicastero romano, durante la stesura del decreto, non avrebbe sufficientemente motivato la sua decisione rimanendo cioè al livello di dichiarazioni generiche presentando poi alcune circostanze irrilevanti in causa (n. 1)⁴². Lamentava pure la mancanza della debita notificazione della decisione ragion per cui l'interessata non poteva prendere atto in merito della controversia (n. 2). In verità, il ragionamento del Patrono si centrava sul nesso di causalità esistente tra la poca disponibilità di informazioni e la scarsa opportunità di confronto inteso in termini di assunzione degli argomenti e delle prove a proprio favore (n. 3). In merito, la Segnatura ha decretato: «nullo libi præscribitur obligatio tradendi sodali documnta probatoria in casu exclaustationis impositæ ad normam can. 686, §3. Etenim ius defensionis non exigit nisi ut pars audiatur, cognitionem habeat causarum exclaustationis imponendæ et facultas eidem concedatur suas rationes libere exponendi (cf. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal*, *sententia diei 24 novembris 1973*, Prot. N. 2973/72 CA, in *Periodica* 64, 1975, p. 304, n. 12)»⁴³.

Infine, merita una particolare attenzione la difesa dei diritti costituente l'oggetto del decreto datato 17 marzo 2011 in cui la ricorrente esclaustrata chiese alla Segnatura la sospensione del provvedimento imposto. Va ricordato che la sospensione, essendo un'eccezione non invece una regola⁴⁴, è solitamente volta ad assicurare la proficuità del giudizio e, in pratica, non è affatto scontata o automatica, siccome la valutazione del presupposto non si riconduce alla mera impostazione o proposizione del ricorso originario ma

⁴² Cfr. *SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL*, *Decretum definitivum diei 11 decembris 1986*, p. 255-256.

⁴³ *SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL*, *Decretum definitivum diei 11 decembris 1986*, p. 258.

⁴⁴ Cfr. M. CORTÉS, *Suspensión del acto administrativo*, in: *Diccionario General de Derecho Canónico*, eds. J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano, t. VII, Navarra 2012, p. 518.

segue lo sviluppo e l'evoluzione della vicenda. È da notare che nel caso analizzato, il giudice amministrativo, in ordine alla concessione della sospensione, si è servito dei medesimi criteri elaborati dalla costante giurisprudenza⁴⁵ secondo la quale, perché si dia la sospensione, occorre una necessaria congiunzione tra il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*⁴⁶. Ne deriva che il riconoscimento della fondatezza del ricorso o dell'irreparabilità dell'eventuale danno della negata concessione, analizzate separatamente, non bastano a giustificare la sospensione. Sembra plausibile che il giudizio prognostico sull'esito del ricorso debba condizionare l'accoglimento dell'istanza di sospensiva⁴⁷. Di certo, la probabilità in questione non indica la sicurezza o la convinzione dell'accoglimento del ricorso, ma perlomeno implica la ragionevole possibilità che ciò possa accadere. La pronuncia della sospensione richiede inoltre un'adeguata dimostrazione di convenienza. Mentre la probabilità della decisione favorevole è una sorta di presupposto, la minaccia della lesione, invece, è la considerazione propria di questo giudizio. Stando agli indirizzi giurisprudenziali della Segnatura, è da

⁴⁵ I medesimi criteri, qui sotto riportati, sono stati impiegati in due altre decisioni del codesto Tribunale. Si tratta, in concreto, del Decreto di sospensione del 13 novembre 2015, Prot. N. 50461/15 CA, di *nomina Commissaria Pontificia e trasferimento della Rev.ma Abatessa*, in *Ius Ecclesiae* 29(2017), p. 668-670 e del Decreto di sospensione del 15 luglio 2016, Prot. N. 70763/15 CA, di *riconoscimento della proibizione di esercizio del ministero sacerdotale*, in *Ius Ecclesiae* 29(2017), p. 671-672 onde i giudici affermano che la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato da due elementi tra loro connessi: «- in primo luogo, bisogna valutare la probabilità della decisione favorevole in riferimento al ricorso d'impugnazione della legittimità dell'atto, in modo che maggiore è detta probabilità tanto più induce alla concessione della sospensione o, viceversa, al rifiuto; - in secondo luogo, bisogna giudicare irreparabilità dei danni in caso di decisione favorevole, così che quanto più l'esecuzione dell'atto amministrativo impugnato produce effetti difficili da ripristinare tanto più induce alla concessione o, al contrario, al rigetto», in *SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, Decretum diei 17 martiis 2011*, Prot. N. 44731/10 CA, in *Ius Ecclesiae* 29(2017), p. 665-667.

⁴⁶ Cfr. W. DANIEL, *Commento/Note* al decreto Prot. N. 44605/10 CA ed alla sentenza definitiva Prot. N. 44731/10 CA, in *Monitor Ecclesiasticus* 130(2015), n. 2, p. 386.

⁴⁷ Cfr. M. DEL POZZO, *La 'sostanzialità' della sospensione dell'esecuzione nella recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica*, in *Ius Ecclesiae* 29(2017), p. 680.

notare che il pregiudizio subito deve essere soprattutto irreparabile. L'apprezzamento dunque si appunta sostanzialmente sulla possibilità di riparazione o reintegrazione della situazione giuridica dedotta dalla controversia. Rileva che questo criterio deve essere complementare armonicamente con quello precedente. Nel caso dell'esclusione imposta commentato, l'irreparabilità del danno è stata dimostrata e motivata da un comportamento successivo all'invio dell'azione. La sospensione dell'atto impugnato è stata concessa.

Conclusioni finali

“Il diritto vive nel processo”⁴⁸, ribadiva Francesco Carnelutti intendendo per detta frase un fenomeno delle pronunce rese pubbliche al quale si ascrive non solo il valore di una puntuale dimostrazione del cambiamento legislativo, ma soprattutto quello di logica e attività registrata.

Le decisioni sopra riportate recepiscono la virtualità e la potenzialità dell'ampliamento di cognizione operato e dimostrano soprattutto la prevalenza di un approccio garantista e attento alle particolarità della vicenda, il filo rosso dell'intero ordinamento canonico. Di conseguenza, l'impostazione dell'argomento riguardante l'esclusione involontaria nella giurisprudenza della Segnatura Apostolica suggerisce di assumere questa problematica piuttosto in chiave di relazioni (dinamiche) da gestire prima che di posizioni (statiche) da difendere. Ciò comporta evidentemente la necessità di cogliere detta tematica nella sua ampiezza espressamente ecclesiale e/o canonica, secondo l'effettività delle svariate posizioni soggettive che vengono in rilievo all'interno di una vera e propria sistematica ordinamentale.

Il materiale analizzato permette di affermare che in tutti i casi analizzati le protagoniste del provvedimento imposto erano le religiose, spesso affette da seri disturbi comportamentali e/o psichici, da considerare, queste patologie, come circostanze inabilitanti, che

⁴⁸ F. CARNELUTTI, *Clinica del diritto*, Rivista di diritto processuale civile 2(1935), p. 169 e ss.

rendevano le stesse sodali inidonee a condurre una regolare vita consacrata in comunità. L'operato della Segnatura in tutte le sue decisioni pare unanime e concorde, ovverosia la positiva evoluzione della normativa insieme alla prassi applicativa denotano una maggiore attenzione alla specificità e al divenire della controversia concreta.

Sebbene il contenuto delle decisioni insieme al tenore delle stesse non permette di determinare sempre la successione dei passaggi procedurali, tuttavia si ricava agevolmente il breve lasso intercorso tra la circostanza di aggravamento addotta con il rinnovo dell'istanza e la decisione della Segnatura. Il Supremo Tribunale, difatti, a fronte di un'impellente minaccia, è solitamente riuscito a provvedere in maniera sollecita e rapida secondo quanto richiesto dalla logica cautelare e dalla tutela dell'interesse sostanziale dell'istante.

Wytyczne orzecznictwa w związku z eksklustracją nałożoną

Niniejszy artykuł stawia sobie za cel dwa zadania: w pierwszej kolejności jego autor chce wykazać spójność i niesprzeczność analizowanego w przedmiocie studium orzecznictwa w taki sposób, aby w kolejnym etapie swego rozumowania móc ustalić wypracowaną linię orzeczniczą, której obca jest jakokolwiek forma jurysprudenckiego chaosu. Aby dotrzeć do takich ustaleń, analizie zostanie poddane orzecznictwo Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej poprzedzona odniesieniami do historycznego kształtowania się instytucji prawnej eksklustracji nałożonej, zwaną również *ad nutum Sactæ Sedis*. Praca zatem koncentruje się wokół zagadnień praktycznych, bowiem w doktrynie nie brak rzetelnych opracowań dogmatyczno-prawnych zagadnienia.

Jurisprudence's itineraries regarding the imposed exclaustation

This essay has basically two objectives: firstly, to demonstrate the coherence and non-contradictory nature of the jurisprudence in question and, secondly, to establish the existence of prevalent jurisprudence to which any form of jurisprudential chaos is extraneous. To achieve these goals, the jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura will be analyzed, preceded by this analysis with historical references to the legal

institution of the imposed exclaustation, also called *ad nutum Sactæ Sedis*. What is relevant therefore is the merely practical aspect of this work since the legal institution of the imposed exclaustation is already well studied and carefully commented on by the doctrine.

SŁOWA KLUCZOWE: eksklaustracja nałożona; orzecznictwo Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej; przyczyny eksklaustracji nałożonej; prawo do obrony; jakość orzecznictwa

KEYWORDS: imposed exclaustation; jurisprudence of Signatura Apostolic Tribunal; imposed exclaustation's reasons; right to defend; jurisprudence quality

NOTA O AUTORZE

O. DR HAB. PRZEMYSŁAW MICHOWICZ OFMCONV – absolwent Instytutu Obojga Praw Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Wykładowca akademicki Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów. Zakres naukowych zainteresowań obejmuje dziedziny kościelnego prawa administracyjnego, zakonnego i prawa porównawczego. Autor publikacji w periodykach krajowych i zagranicznych.